

24.3109 Mozione

Impedire che la comparsa di epizoozie metta in pericolo la sopravvivenza degli ambienti colpiti

Depositato da: Regazzi Fabio
Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.
Alleanza del Centro



Data del deposito: 07.03.2024
Depositato in: Consiglio degli Stati
Stato delle deliberazioni: Nella Commissione del Consiglio nazionale

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare soluzioni e prevedere capacità che consentano di indennizzare i macelli, gli stabilimenti di sezionamento e trasformazione, gli impianti di eliminazione e i cacciatori per gli oneri aggiuntivi cagionati da un'epizoozia.

Motivazione

Le pandemie colpiscono non soltanto gli esseri umani, ma anche gli animali da reddito e selvatici e possono mettere rapidamente a repentaglio la sopravvivenza degli ambienti colpiti. Attualmente l'attenzione è rivolta soprattutto alla peste suina africana (PSA) nei cinghiali e nei suini domestici che, oltre ad avanzare dalla Germania orientale, si sta avvicinando sempre più ai nostri confini nazionali dall'Italia e all'inizio del 2024 si trovava ancora soltanto a circa 65 km dai confini ticinesi. Purtroppo, questo significa che la domanda da porsi non è più se epizoozie come la PSA giungeranno in Svizzera, ma quando!

È noto che il virus della PSA colpisce «soltanto» i cinghiali e i suini domestici ed è innocuo per gli esseri umani, ma può essere introdotto da questi ultimi. In base alle esperienze registrate finora all'estero, l'epizoozia può essere combattuta unicamente con misure rigorose e dispendiose che comportano ingenti oneri supplementari (ad es. impiego di personale, pulizia e disinfezione, processi operativi e di trasporto più complessi). Il 15 dicembre 2022, nel quadro del dibattito al Consiglio nazionale sulla mozione [22.3633](#) depositata dal consigliere agli Stati Jakob Stark, l'allora consigliere federale Alain Berset aveva dichiarato che, in caso di abbattimento di un effettivo, i relativi costi sarebbero ovviamente coperti dalla Confederazione. In aggiunta a questa dichiarazione va precisato che per i cacciatori e per il settore di animali da reddito colpiti la copertura dovrebbe andare ben oltre il versamento di indennità per perdita di animali secondo gli articoli 31 e 32 della legge sulle epizoozie (LFE; [RS 916.40](#)). Anche per questo motivo non è possibile assicurarsi a titolo privato, il che, alla luce della complessa situazione attuale, potrebbe mettere a repentaglio la sopravvivenza dei macelli, degli stabilimenti di sezionamento e trasformazione e degli impianti di eliminazione interessati, con conseguenze negative per la sicurezza dell'approvvigionamento nel nostro Paese.

Come già esposto nel suo parere in risposta alla mozione [22.3728](#) del consigliere nazionale Leo Müller, il Consiglio federale ricorda che, secondo l'articolo 165a capoverso 4 della legge sull'agricoltura (LAgr; [RS 910.1](#)), nel settore dei mezzi di produzione alle persone danneggiate nel raccolto, nella misura in cui il danno è dovuto all'ordine dell'autorità, può essere versata un'equa indennità. Questa possibilità dovrebbe essere prevista anche per i casi di epizoozia, soprattutto perché le risorse finanziarie corrispondenti, analogamente ai contributi di eliminazione (art. 45a cpv. 5 LFE), sono già disponibili grazie alle entrate non vincolate derivanti dalla vendita all'asta dei contingenti doganali parziali per le importazioni di carne.



Parere del Consiglio federale del 01.05.2024

Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che la peste suina africana si sta diffondendo nei Paesi limitrofi e, in particolare se si guarda ai casi in Italia, si avvicina sempre di più al confine con la Svizzera. Di conseguenza, sono stati portati avanti i lavori preparatori per poter combattere rapidamente eventuali casi che potrebbero verificarsi in Svizzera e proteggere la popolazione di suini domestici con misure di sicurezza efficaci. Sono state inoltre rafforzate le misure d'informazione a viaggiatori, cacciatori e suinicoltori. Tuttavia, non è possibile evitare che un'ampia ondata epidemiologica si diffonda anche in Svizzera. A causa della topografia del nostro Paese, è impossibile proteggere la popolazione di cinghiali con recinzioni, soprattutto perché ciò avrebbe gravi conseguenze anche per il turismo.

Un focolaio di peste suina africana, come qualsiasi focolaio di un'epizoozia altamente contagiosa, può avere un impatto finanziario anche su aziende come macelli, stabilimenti di sezionamento e di trasformazione e impianti di eliminazione. Nel caso si verificasse un simile focolaio, l'ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) prevede già dal 1995 provvedimenti da adottare durante la macellazione e la produzione di carne. Ad esempio, nel macello i suini provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere stabulati separatamente dagli altri suini e macellati in locali o in tempi diversi. La macellazione di suini nel macello è nuovamente ammessa al più presto il giorno successivo a quello in cui sono state effettuate la pulizia e la disinfezione (art. 117 OFE).

Nel dicembre del 2022, il Parlamento ha respinto la mozione Stark [22.3633](#) «Peste suina africana. Un pericolo per l'esistenza di macelli e la sicurezza dell'approvvigionamento?». Il Consiglio federale non vede nuovi elementi che giustifichino un cambiamento di questa posizione. Come sottolineato nei pareri in risposta alle mozioni Stark e Müller Leo [22.3728](#), di identico tenore, la legge federale sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) prevede in caso di epizoozia soltanto indennità per perdita di animali (art. 31 e 32 LFE). La Confederazione non versa alcuna indennità per oneri aggiuntivi e perdite di guadagno associati ai provvedimenti di lotta. Se venissero versate indennità per perdite di guadagno ai macelli, agli stabilimenti di sezionamento e di trasformazione e agli impianti di eliminazione, i detentori di animali si troverebbero in una situazione di svantaggio rispetto a questi ultimi. Al momento, per tali indennità il Consiglio federale non intende creare una nuova base nella LFE.

Esso ritiene che i rischi debbano essere sostenuti dagli stessi macelli, stabilimenti di sezionamento e di trasformazione e impianti di eliminazione, oppure che questi ultimi debbano stipulare un'assicurazione privata per questi casi (come fanno i detentori di animali), che possa coprire i danni causati dall'interruzione dell'attività.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Proposta del Consiglio federale del 01.05.2024

Respingere

Cronologia

04.06.2024 Consiglio degli Stati
Adozione

Competenze

Commissioni interessate

Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN (CSEC-CN)
Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (CSEC-CS)

Autorità competente

Dipartimento dell'interno (DFI)



Altre informazioni

Camera prioritaria

Consiglio degli Stati

Cofirmatari (5)

Chiesa Marco, Dittli Josef, Friedli Esther, Müller Damian, Stark Jakob

Link

Altri documenti

Bollettino ufficiale

